

# SafetyCorsiFormativi

FORMAZIONE DI ECCELLENZA

**PROGETTIAMO SICUREZZA  
NELLA VOSTRA AZIENDA**



Sicurezza  
sul  
Lavoro

**SICUREZZA E SALUTE  
NEL LAVORO DI UFFICIO**

- ✓ Rischi per la salute e la sicurezza nel lavoro di ufficio  
valutazione e misure di prevenzione
- ✓ Criteri - metodi - risultati della valutazione
- ✓ Sistema della prevenzione
- ✓ Cenni normativi
- ✓ Sorveglianza sanitaria
- ✓ Esercizi posturali e visivi

CENNI NORMATIVI

SISTEMA DELLA PREVENZIONE

# RIFERIMENTI NORMATIVI

**Norme generali**

**Norme specifiche**

# Norme generali

- ✓ Costituzione della repubblica Italiana (1948)
- ✓ Carta Sociale Europea (1961)
- ✓ Codice civile: art.2087
- ✓ Codice penale
- ✓ Legge n.300/70 – Statuto dei lavoratori
- ✓ Legge 833/1978 – Legge di istituzione servizio sanitario nazionale
- ✓ D.Lgs 758/94 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
- ✓ D.Lgs. 231/01 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

## Norme generali

### Costituzione della repubblica Italiana (1948)

- Art.32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività....
- Art.41. L'iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana

### Carta Sociale Europea (1961)

- Parte I, punto 3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro.
- Art.3. Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza e all'igiene nel lavoro, le parti contraenti si impegnano:
  - ad emanare regolamenti di sicurezza ed igiene;
  - ad adottare misure di controllo sulla applicazione di questi regolamenti;
  - a consultare, ove occorra, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori circa le misure volte a migliorare la sicurezza e l'igiene del lavoro.

### Codice civile: art.2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

### Codice penale

- Art 437: (...) omissione o rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro
- Art 589: omicidio colposo (pena maggiorata se violazione delle norme per la prevenzione infortuni)
- Art 590: lesioni personali colpose (non a querela di parte se commesse con violazione delle norme per la prevenzione infortuni o igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale)



## Legge n.300/70 – Statuto dei lavoratori

### - art.5 Accertamenti sanitari

- \* vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità, infermità o infortunio (controlli su richiesta da ASL)
- \* facoltà di controllo della idoneità fisica presso Enti Pubblici

### - art.9 Tutela della salute e della integrità fisica

i lavoratori mediante loro rappresentanti hanno diritto di controllare la applicazione delle norme per la prevenzione infortuni e malattie professionali e di promuovere ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure di tutela

## **Legge 833/1978 – Legge di istituzione servizio sanitario nazionale:**

Si definiscono le attività di prevenzione e l'organizzazione dei servizi di prevenzione con la attività di vigilanza (artt.20,21 e 22)

## **Legge Regionale (specifica in ogni Regione) Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale:**

Organizzazione delle ASL

Dipartimento di Prevenzione Medica - Servizio di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL)

## D.Lgs 758/94

### Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

Procedure capo II, artt. da 19 a 25

(Rilievo delle violazioni-apertura procedimento-prescrizione-verifica ottemperanza-**ammissione all'oblazione**-archiviazione o prosecuzione procedimento-segnalazione alla magistratura)

Sanzioni capo III

Applicabile per violazioni punibili con pena alternativa arresto o ammenda

## **D.Lgs. 231/01**

### **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni**

responsabilità per reati commessi da dipendenti

esenzione da responsabilità se adottati modelli di organizzazione e gestione

Presunzione di conformità per :


SGSL secondo linee guida UNI INAIL

OHSAS

## Norme specifiche



Da una tutela  
(anni 1950-1990)

puntuale e specifica sui rischi



A una prevenzione  
(dal 1990)

programmata  
organizzata  
valutata  
diffusa  
permanente  
partecipata



## **D.Lgs.n.81 del 09/04/2008**

(attuazione dell'art.1 della L 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per il riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza)

“riordino e coordinamento in nuovo unico testo  
normativo”

riprende - esplicita – innova D.Lgs. 626/94

# STRUTTURA DEL D.LGS 81/2008

**13 TITOLI**

**PER UN TOTALE DI 306  
ARTICOLI**

**51 ALLEGATI**

## I 13 TITOLI DEL D.LGS 81/2008

- Titolo I Principi comuni
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminale
- Titolo VIII Agenti fisici (rumore-vibrazioni-campiEM-rad.ottiche)
- Titolo IX Sostanze pericolose (ag.chimici-cancerogeni-amianto)
- Titolo X Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII Norme transitorie finali



# Nuovo unico testo normativo (parziale)

## Norme Abrogate

- **DPR 547/55** - Infortuni sul lavoro
- **DPR 303/56** - Igiene del lavoro
- **DPR 164/56** - Infortuni in edilizia
- **D.LGS 277/91** - Rumore piombo amianto
- **D.Lgs 493/94** - Segnaletica
- **D.Lgs 494/94** - Direttiva cantieri
- **D.LGS 626/94** (e smi in recepimento direttive CEE) - Rumore-Agenti chimici-Cancerogeni
- **D.Lgs 187/05** - Vibrazioni

## Norme Non Abrogate

- **D.Lgs n.345/99** - Protezione dei giovani sul lavoro
- **D.Lgs n.151/01** - Tutela delle lavoratrici madri
- **D.Lgs n.66/03 (e smi)** - Organizzazione dell'orario di lavoro (lavoro notturno)
- **DPR n.175/88** Rischi da incidenti rilevanti (direttiva Seveso)
- **(LEGGE n. 46/90) D.P.R. 447/91; D.M.37/08** – Norme per la sicurezza degli impianti
- **DM 10/03/98** Sicurezza Antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

## Norme Non Abrogate

- **LEGGE 68/99** - Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- **D.P.R.1124/65** – Assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professionali (INAIL)

### MALATTIE PROFESSIONALI:

- **DM 9/4/2008** - Tabella delle malattie professionali
- **DM 14/01/2008** - Elenco malattie con obbligo di denuncia

# D.Lgs 81/2008 e smi (D.Lgs. 106/2009)

SITO INTRANET



Servizio di Prevenzione e Protezione



Formazione

## D.Lgs. 81/08

### Titoli di maggiore interesse per il lavoro d'ufficio

- Titolo I Principi comuni
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
  
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

# Titolo I

Definizioni

Campo applicazione

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione:

- misure generali di tutela e obblighi
- valutazione dei rischi
- servizio di prevenzione e protezione
- formazione informazione addestramento
- sorveglianza sanitaria
- consultazione e partecipazione dei RLS
- sanzioni (principio di specialità art. 298)

## Definizioni (art 2) :

- Prevenzione-salute
- Valutazione dei rischi–pericolo-rischio
- Norma tecnica-buona prassi-linee guida
- Modello di organizzazione e gestione
- Formazione informazione addestramento
- Sorveglianza sanitaria

## **Campo di applicazione (art.3):**

A tutti i settori di attività privati e pubblici

a tutte le tipologie di rischio

a tutti i lavoratori e lavoratrici  
subordinati e autonomi nonché  
ai soggetti ad essi equiparati



# SISTEMA PER LA PREVENZIONE



**AZIENDALE**



**FIGURE**

**MODALITA' OPERATIVE**

# FIGURE

**Datore di lavoro**

**Dirigenti  
Preposti  
Lavoratori**

**Responsabile e addetti del Servizio di  
Prevenzione e Protezione  
Medico Competente**

**Rappresentante dei lavoratori per la  
sicurezza**

## **MODALITA' OPERATIVE**

**Valutazione dei rischi con individuazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione**

**Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)**

**Informazione/formazione/addestramento**

**Sorveglianza sanitaria**

# FIGURE

**Definizioni (art.2)**

**Obblighi (artt.18-26)**

**Sanzioni (artt.55-60)**

## Lavoratore/definizione:

- ✓ Svolge attività lavorativa
- ✓ Nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato
- ✓ Con o senza retribuzione, anche per apprendere

### Equiparati:

- Soci lavoratori di società o cooperative
- Associati; tirocinanti;
- Allievi corsi di istruzioni e di formazione professionale con uso laboratori, vdt
- Volontari

## Lavoratore

- ✓ Destinatario norme di tutela
- ✓ Soggetto attivo – consapevole – responsabile
- ✓ Portatore di diritti e di obblighi

## Lavoratore/obblighi (art.20):

- **prendersi cura** della propria salute e sicurezza e di quella degli altri presenti, come da formazione-istruzioni e mezzi forniti da datore di lavoro
- **contribuire all'adempimento degli obblighi** a tutela della salute e sicurezza
- **osservare le disposizioni** impartite per protezione collettiva e individuale
- **utilizzare correttamente** attrezzature, sostanze, mezzi trasporto e DPI
- **segnalare** immediatamente deficienze a mezzi e DPI o condizioni di pericolo
- **non rimuovere** dispositivi di sicurezza
- non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza o pericolose
- **partecipare a programmi** di formazione e addestramento
- **sottoporsi a controlli sanitari**

## Inadempienze: sanzionate (art.59)

## Condizioni particolari:

lavoratori incaricati:

prevenzione incendi e lotta antincendio

evacuazione luoghi di lavoro

primo soccorso / gestione emergenza

**adeguata e specifica formazione** e aggiornamento periodico



## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

### Figura del sistema aziendale della prevenzione

In tutte le aziende: aziendale o territoriale

Definiti dalla contrattazione collettiva:

- numero (minimo 2 oltre 100 lavoratori)

- modalità elezione o designazione

- tempo di lavoro retribuito

- strumenti

Ruolo: attribuzioni

## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attribuzioni :

- ✓ **accede ai luoghi di lavoro**
- ✓ **è consultato preventivamente** per la valutazione dei rischi e la gestione della prevenzione
  - per la **designazione degli addetti** al SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori
  - per **l'organizzazione della formazione** per gli addetti all'attività di emergenza
- ✓ **riceve le informazioni e la documentazione** inerente l'attività aziendale attinente alla valutazione dei rischi, compresa quella proveniente dagli organi di vigilanza
- ✓ **viene formato** nei modi di cui all'art.37 del D.Lgs 81/2008
- ✓ **promuove** l'elaborazione di **misure di tutela** per i lavoratori

## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attribuzioni :

- ✓ **formula osservazioni** in occasione della visita da parte delle competenti autorità
- ✓ **partecipa alla riunione periodica**
- ✓ **comunica** al responsabile dell'azienda gli eventuali **rischi riscontrati** nel corso della sua attività
- ✓ **può fare ricorso alle autorità competenti** quando ritenga inadeguate le misure adottate dal datore di lavoro a tutela dei lavoratori
- ✓ **deve disporre del tempo e dei mezzi necessari** a svolgere il proprio ruolo (le modalità per l'esercizio delle funzioni di RLS sono stabilite nella contrattazione collettiva nazionale)

## Datore di Lavoro:

Soggetto titolare del rapporto di lavoro

o

soggetto che ha responsabilità della  
organizzazione o della unità produttiva in quanto  
esercita


**poteri decisionali e di spesa**

## Datore di Lavoro nelle pubbliche amministrazioni D.Lgs.165/01


- il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui **quest'ultimo** sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
- individuato **dall'organo** di vertice delle singole amministrazioni
- tenendo conto **dell'ubicazione** e **dell'ambito** funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività,
- **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

**In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.**

## Obblighi del Datore di Lavoro (art.17 e 18)




**Delegabili**




**Non delegabili**

## Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili



Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento



Designazione del  
**R**esponsabile del  
**S**ervizio di  
**P**revenzione e  
**P**rotezione

## Valutazione dei rischi (art 28):


- ✓ valutazione globale e documentata
- ✓ di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- ✓ finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
- ✓ ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza



## Valutazione dei rischi (art 28):

- ✓ **tutti i rischi** (tra cui stress lavoro correlato- lavoratrice gravida- correlati a differenze di genere, a età e provenienza da altri paesi)
- ✓ **documento** con:
  - data certa
  - nominativi RSPP, medico competente e RLS
  - relazione sulla valutazione con criteri adottati
  - misure protezione e DPI
  - programma delle misure
  - procedure per misure e ruoli incaricati (con adeguate competenze e poteri)
  - mansioni con rischi specifici (capacità esperienza formazione)

Obblighi del Datore di Lavoro **delegabili**




**Obblighi del Dirigente**

che organizza e dirige la attività lavorativa  
secondo le attribuzioni e le competenze conferite

## Dirigente

in ragione delle  
competenze professionale  
e di poteri gerarchici e  
funzionali adeguati alla  
**natura dell'incarico**  
conferitogli



attua le direttive del  
Datore di Lavoro  
organizzando la attività  
lavorativa e vigilando su  
di essa

## Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- **nomina il Medico Competente** e gli chiede l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto
- **fornisce al Medico Competente e RSPP informazioni** su natura dei rischi, impianti, processi produttivi, organizzazione, misure preventive e protettive adottate, infortuni e malattie professionali, provvedimenti **organi di vigilanza**
- **designa il lavoratori** incaricati della prevenzione incendi- primo soccorso-emergenza

## Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- **affida ai lavoratori compiti** tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza **e vigila** affinché i lavoratori non siano adibiti a mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria senza giudizio di idoneità
- fornisce i necessari idonei **DPI**, ne richiede **l'uso** e il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali per sicurezza e igiene
- adempie agli obblighi di **informazione-formazione e addestramento**


## Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- **aggiorna le misure di prevenzione** in relazione alle modifiche organizzative e produttive e alla evoluzione della tecnica
- **consente ai lavoratori di verificare tramite i RLS** la applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute
- **consegna su richiesta al RLS copia del documento** di valutazione dei rischi e consente accesso ai dati sugli infortuni e consulta RLS secondo le sue attribuzioni
- **elabora e consegna al RLS** il documento di valutazione dei rischi da interferenza (**DUVRI**)

## Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art.18):

- convoca **la riunione periodica annuale** (aziende con > di 15 addetti)
- **comunica a INAIL i dati su infortuni** superiori a 1 giorno (fini statistici) e superiori a 3 giorni (fini previdenziali) e **annualmente i nominativi del RLS**
- adotta **misure di prevenzione incendi ed evacuazione**
- in caso di **rischi gravi e immediati** adotta misure per il controllo, fa allontanare i lavoratori e si astiene dal far riprendere la attività
- prende provvedimenti per evitare rischi per la **salute della popolazione o ambiente esterno**


## IL DATORE DI LAVORO DETERMINA




## LAVORO ORGANIZZATO

### CHE VINCOLA:

- postazioni di lavoro
- macchine ed attrezzature
- sostanze in uso
- condizioni ambientali
- orari .....



## COME POSSIBILI SORGENTI DI PERICOLI



## RISCHI PER I LAVORATORI



## Esercizio di fatto di poteri direttivi

Art 299: le posizioni di garanzia di cui all'art 2 , comma1

lett. b) datore di lavoro

lett. d) dirigente

lett. e) preposto

- ✓ gravano altresì su colui il quale
- ✓ pur sprovvisto di regolare investitura
- ✓ **eserciti in concreto** i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti

## Delega di funzioni (art 16)

limiti e condizioni

- scritta e con data certa
- accettata per iscritto dal delegato
- delegato con requisiti di professionalità e esperienza
- delegato con poteri di organizzazione-gestione e controllo
- delegato con autonomo potere di spesa necessaria

**Rimane obbligo del Datore di Lavoro delegante la vigilanza sul corretto espletamento della delega**

## Preposto: definizione

In ragione delle competenze professionali  
Nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati  
**all'incarico conferito**



Sovrintende  
alla attività  
lavorativa



Garantisce la  
attuazione delle  
direttive ricevute  
controllandone la  
corretta esecuzione  
da parte dei  
lavoratori ed  
esercitando un  
funzionale potere di  
iniziativa

## Preposto: obblighi (art 19)

- **Sovrintendere** e **vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
  - degli obblighi di legge
  - delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
  - dell'uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali
- **Informare** i superiori diretti in caso di persistente inosservanza
- **Vigilare** affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone con rischio grave e specifico



## Preposto: obblighi (art 19)

- **Segnalare** tempestivamente a Datore di Lavoro e Dirigente **deficienze** di attrezzature, DPI. o altre condizioni di pericolo noti in base alla formazione ricevuta
- Frequentare appositi **corsi di formazione** (art.37)
- **Informare i lavoratori** di rischio grave e immediato, delle misure da adottare, di abbandonare il posto o la area e non riprendere la attività

## Inadempienze: sanzionate (art 56)

## Obblighi del preposto

Correlati all'esercizio delle  
funzioni:



### verso lavoratori:


controllo e supervisione  
delle modalità di  
esecuzione del lavoro nel  
rispetto delle misure di  
prevenzione e protezione  
definite

### verso Datore di Lavoro/Dirigente:

collaborazione nella  
gestione segnalando  
carenze in tema di  
prevenzione o misure  
di protezione o  
condizioni di pericolo

## Servizio di Prevenzione e Protezione

ORGANIZZATO e UTILIZZATO DAL DATORE DI LAVORO  
(che nomina il responsabile)



Obbligatoriamente **interno** con responsabile interno in:

- .....

- **strutture ricovero e cura pubbliche e private con > 50 lavoratori**

- ...

## Responsabile e Addetti

- Requisiti

- ✓ capacità e requisiti professionali: adeguati alla natura dei rischi
- ✓ titolo di studio non inferiore a diploma istruzione secondaria
- ✓ frequenza corsi di formazione specifici e aggiornamento periodico
- ✓ Compiti (non obblighi)
- ✓ Responsabilità tecnico professionali e penali



## Compiti

INDIVIDUA E VALUTA I RISCHI

ELABORA MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

INDIVIDUA ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

ELABORA PROCEDURE DI SICUREZZA

PROPONE PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA

FORNISCE AI LAVORATORI INFORMAZIONI SUL SISTEMA DELLA PREVENZIONE AZIENDALE, SUI RISCHI E SULLE MISURE (in modo facilmente comprensibile anche rispetto alla lingua)

## **MEDICO COMPETENTE**

Figura del sistema della prevenzione aziendale:

- partecipa alla valutazione dei rischi
- **all'individuazione delle misure**
- ai processi di informazione-formazione

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI E FORNITORI**

**INSTALLATORI**

**APPALTI**

## **MODALITA' OPERATIVE**

**Valutazione dei rischi con individuazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione**

**Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)**

**Informazione/formazione/addestramento**

**Sorveglianza sanitaria**

## Cosa sono i pericoli ed i rischi?

### PERICOLO (hazard)

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

### RISCHIO (risk)

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

## Cosa si intende per danno?

### DANNO


Lesione fisica o alterazione dello stato di salute causato da un pericolo (o fattore di rischio)

- ✓ Infortunio
- ✓ Malattia professionale/malattia lavoro-correlata
- ✓ Disagio/alterazione stato di salute

## Cosa è la valutazione del rischio?

- ✓ valutazione globale e documentata
- ✓ di tutti i rischi
- ✓ per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti **nell'ambito della organizzazione in cui prestata la attività**

finalizzata a



- ✓ individuare le adeguate **misure di prevenzione e protezione**
- ✓ elaborare il programma delle misure
- ✓ **garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza**

## Fasi della valutazione

Analizzare i processi e classificare le attività lavorative



Identificare i pericoli per ogni attività lavorativa



Determinare i rischi per ogni attività lavorativa



Stabilire se i rischi sono accettabili



Attuare un piano di azioni per ridurre  
I rischi ad un livello accettabile



Stabilire un piano di controllo  
del rischio residuo



## QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

$$R = f (P \times D)$$

R: rischio

P: probabilità di accadimento

D: danno conseguente

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
4	<b>altamente probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori</li> <li>▪ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili</li> <li>▪ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda</li> </ul>
3	<b>probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto</li> <li>▪ Noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguire il danno</li> <li>▪ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda</li> </ul>
2	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi</li> <li>▪ Sono noti solo i rarissimi episodi già verificatisi</li> <li>▪ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa</li> </ul>
1	<b>improbabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti</li> <li>▪ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</li> </ul>

<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DEFINIZIONE/CRITERI</b>
4	<b>gravissimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale</li> <li>▪ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti</li> </ul>
3	<b>grave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale</li> <li>▪ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti</li> </ul>
2	<b>medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile e comunque inferiore a 30 giorni</li> <li>▪ Esposizione cronica con effetti reversibili</li> </ul>
1	<b>lieve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile</li> <li>▪ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili</li> </ul>

# Classificazione quantitativa del rischio

P

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

D

*TALE RAPPRESENTAZIONE PUO' ESSERE UTILIZZATA PER DEFINIRE LE PRIORITA' DI INTERVENTO SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:*

$R = 1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
$2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive da programmare nel breve-medio periodo
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza nel breve periodo
$R > 8$	Azioni correttive indilazionabili

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**SafetyCorsiFormativi**